

STRADANOVA A.S.D.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE ART. 1: Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita un'associazione sportiva dilettantistica motociclistica che assume la denominazione "STRADANOVA A.S.D.". Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II SEDE E DURATA ART. 2: L'associazione ha sede in Firenze in Via Il Prato, 50/r.

ART. 3: La durata dell'associazione è illimitata.

TITOLO III SCOPO – OGGETTO ART. 4: L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e tra queste in particolare la promozione e diffusione tra tutti i ceti sociali della cultura e dello sport con particolare riferimento alla promozione del motociclismo.

ART. 5: Rappresenta l'attività propria dell'associazione: a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate al motociclismo; b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione; c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive di guida sicura su strada e fuoristrada; d) rappresentare e tutelare i propri aderenti e contribuire allo sviluppo dell'attività professionali della Guida Motociclistica; e) riunire tutte le seguenti figure professionali per lavorare in sinergia confrontando le problematiche comuni: guide ambientali escursionistiche, equestri, guide parco, guide turistiche. f) promuovere e valorizzare le attività relative alle figure professionali sopra indicate con particolare attenzione al territorio toscano. g) contribuire alla tutela e valorizzazione del territorio facendo opera di sensibilizzazione verso tematiche inerenti ai beni ambientali e culturali; h) contribuire alla crescita culturale degli associati;

i) avanzare proposte agli enti pubblici e privati utili agli scopi suddetti; l) collaborare con tutti coloro che operano per i settori del turismo e dell'ambiente, quali imprese, associazioni, enti pubblici e privati, parchi ed aree protette, mezzi di comunicazioni di massa; m) farsi promotrice verso gli enti pubblici affinché si organizzino corsi di formazione professionale attinenti alle attività oggetto dell'associazione; n) organizzare corsi di formazione ed aggiornamento; o) organizzare ogni altra iniziativa utile al rafforzamento dell'Associazione ed al raggiungimento dei suoi scopi professionali e culturali.

p) in concertazione con le autorità locali mantenimento, ripristino e conservazione di mulattiere, sentieri e tratturi. q) regolamentazione, in sinergia con le autorità locali, del transito fuoristrada. r) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;

s) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; t) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive; u) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi; v) organizzare attività ricreative e culturali, motoraduni, tour guidati su strada e fuoristrada a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;

ART.6: L'associazione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 5 può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e creditizie – quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: acquistare immobili, titoli ed azioni, assumere partecipazioni in società ed enti anche commerciali, aprire conti correnti bancari e postali, ricevere finanziamenti, rilasciare e ricevere garanzie, anche fidejussorie ed ipotecarie – funzionali e/o correlate all'attuazione degli scopi sociali, con la sola esclusione di attività riservate e/o non consentite a norma di legge. L'associazione, con delibera dell'Assemblea, può affiliarsi ad altre associazioni, eventualmente anche adottandone le tessere associative purché le finalità di tali associazioni risultino compatibili con le finalità esclusive dell'Associazione e l'Associazione conservi piena autonomia di indirizzo, gestionale ed amministrativa e il diritto di emettere tessere sociali per i propri Aderenti.

TITOLO IV SOCI ART. 7: a) Sono aderenti all'Associazione: - i Fondatori; - i Soci dell'Associazione; - i Benemeriti dell'Associazione; b) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. Non può essere disposta per un periodo temporaneo, restando in ogni caso il diritto al recesso. c) L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. d) Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa. e) Sono Soci della Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza; f) Sono Benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza per il Consiglio Direttivo. g) La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie è puramente astratta e non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, oltre ad avere uguale diritto di voto, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita associativa. h) Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e SOGGETTI COLLETTIVI che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART.8: a) Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. b) I soggetti collettivi che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. c) Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare una motivazione. d) In presenza di inadempienza agli obblighi del versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L' esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può aderire al Comitato dei Proviviri di cui al presente Statuto qualora istituito o nei modi previsti dalla legge; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Comitato stesso.

ART. 9: La qualità di socio dà diritto: - a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; - a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; - a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. I soci sono tenuti: all'osservanza dello Statuto, e delle delibere assunte dagli organi sociali, al pagamento del contributo associativo.

ART. 10: I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO V RECESSO – ESCLUSIONE ART. 11: La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

ART. 12: Chiunque aderisca all' Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

ART. 13: L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: 1) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; 2) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale; 3) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; 4) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusioni debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera e/o fax e/o e-mail, ad eccezione del caso previsto al n. 2) dell'Articolo 13 e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 gg dall'invio del provvedimento o a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VI RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE ART. 14: L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo; b) quote e contributi degli associati; c) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive; d) eredità donazioni e legati; e) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî; f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; l) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; m) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale. n) dagli avanzi netti di gestione. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste e di quelle direttamente connesse.

ART.15: Il Fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori, nella complessiva misura di euro 600,00 (seicento/00), versate in misura di euro 200,00 (duecento/00) da ciascuno degli stessi fondatori e per il primo anno, oltre alla quota associativa di ammissione per la tessera sociale UISP e al fondo di dotazione iniziale di euro 600,00, per i nuovi iscritti, non è richiesto il pagamento di alcuna quota annuale di iscrizione. A) Il Consiglio Direttivo per gli anni successivi stabilirà l'importo della eventuale quota annuale di iscrizione all'Associazione, versamento minimo da effettuarsi annualmente. B) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento e/o esborso ulteriori rispetto, oltre alla quota associativa di ammissione per la tessera sociale UISP e al versamento della quota annuale di iscrizione. E' comunque facoltà agli aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. C) I versamenti al Fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi pertanto luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al Fondo di dotazione. A) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ESERCIZIO SOCIALE ART.: 16: A) L'esercizio sociale va, per l'anno 2009 dal mese di aprile 2009 al mese di dicembre 2009 e per gli anni successivi, a partire dall'esercizio 2010, dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. B) Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. C) Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

TITOLO VII ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE ART.: 17 Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo; d) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo; e) il Segretario del Consiglio Direttivo; f) il Tesoriere g) il Comitato dei Provisori qualora istituito; e) il Collegio dei Revisori dei Conti qualora istituito. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEE ART.18: A) L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa. B) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione può venire altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

ART.19: L'Assemblea ordinaria: a) approva il rendiconto economico e finanziario; b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Comitato dei Provisori e del Collegio dei Revisori dei Conti; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Salvo motivi eccezionali l'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Firenze.

ART. 20: Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano ovvero a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei presenti.

ART. 21: L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

ART. 22: L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO ART. 23: a) Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri scelti fra gli associati maggiorenni. b) I componenti del Consiglio restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. c) Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. d) In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione. e) Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. f) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. g) La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso fax e/o posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza. h) Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. i) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; le espressioni di astensione si computa come voto negativo; l) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione e spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: - curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; - redigere il rendiconto economico e finanziario; - predisporre i regolamenti interni; - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; - deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati; - nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; - compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione. - affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri. m) Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, intendendosi comprese tra quest'ultime quelle il cui valore comunque ecceda euro 5.000,00 (cinquemila/00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. n) Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio ricoperto.

PRESIDENTE ART.25: a) Il Presidente ha la firma dell'Associazione e la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso. b) Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. Previa delibera del Consiglio Direttivo, gli può essere attribuito il potere di straordinaria amministrazione. c) In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve, senza indugio, convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. d) Il Presidente cura la predisposizione, insieme al Tesoriere, del rendiconto economico finanziario da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandolo di idonee relazioni. e) In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. f) In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo presidente.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ART. 26: A) Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. B) Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio direttivo nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

IL TESORIERE ART. 27: Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisporre, dal punto di vista contabile il rendiconto economico e finanziario.

IL COMITATO DEI PROBIVIRI ART. 28: A) Il Comitato dei Probiviri, laddove istituito, si compone di n. 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea e rieleggibili. I membri del Comitato dei Probiviri non possono far parte del Consiglio Direttivo. B) Il Comitato dei Probiviri si pronuncia sull'esclusione degli aderenti all'Associazione che si siano appellati. Il Parere del Comitato dei Probiviri è vincolante per il Consiglio Direttivo. C) Il Comitato dei Probiviri è nominato per un anno e comunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto annuale.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ART. 29: Il Collegio dei revisori dei conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 3 (tre) anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI ART. 30: Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. ART. 31 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché il libro dei soci aderenti all'Associazione.

I libri sono visibili a chiunque dei soci ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

TITOLO VIII SCIoglimento ART.32: In caso di scioglimento dell'Associazione, può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

NORMA FINALE ART. 33: Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo diritto, nel rispetto del principio del contraddittorio e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente della C.C.I.A.A. di Firenze.

LEGGE APPLICABILE ART. 34: Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

Firenze, 23 marzo 2009

Riccardo Vismara, nato a Milano il 1 aprile 1965, residente a Bologna in via delle Tovaglie, 12 codice fiscale vsmrcr65d01f205f.

Francesco Bracci, nato a Firenze il 02 maggio 1095, C.F. BRCFNC85E02D612H, residente Loc. Capaccio, 81, 50066 – Reggello, Firenze.

Erika Mugnai, nata a Firenze il 10 Marzo 1971, residente a Firenze in Via il prato, 30, codice fiscale MGN RKE 71C 50D 612Q.